

R.G. 69 2021 e R.G. 79 2021 (riunite)



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

Sezione Fallimentare Ufficio di Milano

**DECRETO EX ART. 14 QUINQUES L 3/2012**


Il Giudice Designato, dott. Carmelo Barbieri,

Rilevato che il presente decreto è adottato in relazione alle procedure di liquidazione del patrimonio, riunite, R.G. n. 69/2021 e 79/2021;

Vista l'istanza di liquidazione ex artt. 14ter ss L. n. 3/2012 (R.G. n. 69/2021) depositata in data 8 giugno 2021 da \_\_\_\_\_ rappresentato e difeso dall'avv. \_\_\_\_\_ e con l'ausilio del Gestore della crisi nominato dall'OCC incaricato dal debitore,

Rilevato che l'istanza rassegnata prevede un monte debitorio di euro 248.087,27, oltre le spese di procedura da collocarsi in prededuzione, così composto:

Creditori	Debito attuale Chirografo	Debito attuale Privilegio	Grado	Note
	0	115.212,13	1 <sup>a</sup>	Mutuo fondiario - ipoteca volontaria - in solido con la moglie
	2.876,93			Apertura credito in conto corrente - in solido con la moglie
	56.587,63			Finanziamento n. _____ azionato con il Decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Milano il 01 - 22.07.2020 n. 10326 - in solido con la moglie
	4.988,30			Finanziamento
Condominio di _____	4.165,45			Oneri Condominiali - in solido con la moglie al 05.05.2021
Agenzia Entrate - Riscossione	684,94			Imposte varie (TASI + Canone RAI + violazioni Codice Strada) come da estratti ruolo in produzione
Comune di Milano	1.029,68			Sanzioni amministrative come da estratti ruolo in produzione
	31.973,56			Compensi legali per l'attività legale nel giudizio di risarcimento danni




				RG.27446/2015 - in solido con la moglie
		30.496,65	2 <sup>a</sup>	Condanna statuita dalla sentenza del Tribunale di Milano comprensivo del compenso del CTU liquidato dalla medesima sentenza - in solido con la moglie. A garanzia del
				per l'importo di €.
				30.496,65
<b>Totale</b>	<b>102.306,49</b>	<b>145.780,78</b>		
<b>Totale complessivo</b>	<b>€. 248.087,27</b>			

Vista l'istanza di liquidazione ex artt. 14ter ss L. n. 3/2012 (R.G. n. 79/2021) depositata in data 24 giugno 2021 da \_\_\_\_\_ [rappresentata e difesa dall'avv. \_\_\_\_\_ e con l'ausilio del Gestore della crisi nominato dall'OCC incaricato dal debitore,

Considerato che il \_\_\_\_\_ e la \_\_\_\_\_ sono coniugi in regime di comunione legale, sebbene separati in via di fatto, comproprietari di un'unità immobiliare di seguito descritta e gravati da analoga esposizione debitoria, composta da una serie di obbligazioni di pagamento contratte in solido;

Atteso che alla luce delle ragioni di connessione esposte e dell'istanza di parte in tal senso è stata disposta la riunione della procedura n. 79/2021 al presente procedimento, in quanto precedentemente iscritto;

Rilevato che l'istanza della \_\_\_\_\_ prevede un monte debitorio di euro 247.346,70, oltre le spese di procedura da collocarsi in prededuzione, così composto:



Creditori	Debito attuale Chirografo	Debito attuale Privilegio	Grado	Note
Banca Popolare Bergamo S.p.a. oggi UBI Banca S.p.a.	0	115.212,13	1 <sup>a</sup>	Mutuo fondiario - ipoteca volontaria - in solido con il marito
Banca Popolare Bergamo S.p.a. oggi UBI Banca S.p.a.	2.876,93			Apertura credito in conto corrente
Findomestic Banca S.p.a. oggi IFIS NPL S.p.a.	56.587,63			Finanziamento n. 20084354264221, azionato con il Decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Milano il 01 - 22.07.2020 n. 10326
RCI BANK S.p.a.	4.988,30			Finanziamento chirografario
Condominio di Via Edison	4.165,45			Oneri Condominiali - in solido con il marito al 05.05.2021
Agenzia Entrate - Riscossione	57,38			Imposte varie (TASI + Canone RAI + violazioni Codice Strada) come da estratti ruolo in produzione
Comune di Milano	115,00			Sanzioni amministrative come da estratti ruolo in produzione
Avv. Luca Campanella	31.973,56			Compensi legali per l'attività legale nel giudizio di risarcimento danni RG.27446/2015
ASST Fatebenefratelli e Sacco già Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico - presidio Ospedaliero Macedonio Melloni Milano) con l'Avv. Andrea Fontana (che ha sostituito l'Avv. Giuseppe Lo Curcio)	0	30.496,65,	2 <sup>a</sup>	Condanna statuita dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 2454/2020 comprensivo del compenso del CTU liquidato dalla medesima sentenza - in solido con la moglie. A garanzia del credito l'ASST Fatebenefratelli e Sacco ha iscritto ipoteca di 2 <sup>a</sup> grado in data 08.04.2021 per l'importo di €. 30.496,65
- IREN Gas e Luce	873,67			
<b>Totale</b>	<b>101.637,92</b>	<b>145.708,78</b>		
<b>Totale complessivo</b>	<b>€. 247.346,70</b>			

Considerato che la documentazione allegata dal \_\_\_\_\_ e dalla \_\_\_\_\_ a corredo delle domande di liquidazione è completa e consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della parte debitrice, così come attestato dall'OCC;

Considerato che le parti debtrici risultano in stato di sovraindebitamento, che dalla relazioni dell'OCC si evince la compiuta esplicazione di tutte le condizioni previste dall'art. 14ter co. 3 lett. a, b, c, d, e, e non risulta il compimento di atti di frode;

Considerato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 co. 2 lett. a e b;

Considerato che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità dei piani liquidatori, con ragionamento contrassegnato da logicità, come tale integralmente richiamato nella presente sede;

Ritenuto che la ponderazione in merito alla sussistenza della requisito della meritevolezza del

debitore per insussistenza di profili di colpevolezza in sede di ricorso al credito costituisce componente essenziale della valutazione che dovrà sorreggere, ove richiesto, il provvedimento di esdebitazione cui all'art. 14-terdecies; ritenendo questo Ufficio che il vincolo contenutistico imposto alla relazione particolareggiata dell'OCC a norma dell'art. 14-ter, comma 3, lettera a), è funzionale ad acquisire preventivamente elementi istruttori ai fini della richiamata valutazione di cui all'art. 14-terdecies piuttosto che a declinare, indirettamente, una condizione di inammissibilità della domanda di liquidazione, ulteriore rispetto a quelle espressamente indicate ai commi 1 e 5 dell'art. 14-ter;

Considerato che l'attivo risulta determinato secondo quanto indicato nella relazione particolareggiata dell'OCC e, in ogni caso, va ricostruito secondo il canone di universalità che governa la procedura liquidatoria; sinteticamente, il patrimonio dei ricorrenti comprende la piena proprietà, in regime di comunione legale, di un'unità immobiliare sita a

al detto appartamento, censito al catasto fabbricati del detto Comune

vani 4,5, rendita catastale €. 418,33, alla quale le parti ricorrenti attribuiscono il valore di €. 147.500,00; sul detto immobile grava esclusivamente l'ipoteca volontaria iscritta, per €. 255.000,00, a garanzia del mutuo fondiario contratto con

il 03.08.2006

presso la

tale immobile andrà liquidato secondo procedure competitive e previa relazione di stima da parte di un esperto indipendente nominato dal liquidatore, che abbia il contenuto previsto dall'art. 173-bis disp. att. c.p.c.;

Considerato che i patrimoni dei ricorrenti non si compongono di beni mobili, fatta eccezione per arredi e per due autovetture di modesto valore; il (solo) risulta titolare di un credito al pagamento delle retribuzioni aventi titolo in un rapporto di lavoro dipendente; diversamente, la è, allo stato, priva di occupazione, risultando titolare esclusivamente di un assegno erogato da INPS in ragione del suo grave stato di invalidità;

Rilevato che i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b), relativi a ciò che il debitore guadagna con la sua attività, devono essere fissati, per il in euro 1.150,00 per 13 mensilità (il ricorrente percepisce una retribuzione mensile netta di euro 1700,00 per 12 mensilità), importo calcolato facendo applicazione dei parametri di cui all'art. 14-quaterdecies, comma 2, l. n. 3 del 2012 e tenendo conto delle spese rappresentate come necessarie per il sostentamento suo e del figlio minore

con il predetto convivente; il tutto senza ulteriore operatività delle cessioni del quinto dello stipendio, ove precedentemente perfezionate, in ragione della natura liquidatoria della presente procedura concorsuale e della necessità di garantire il regolare concorso tra i creditori improntato al rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione; come già detto, va esclusa dalla liquidazione l'autovettura targata di proprietà del ricorrente perché di esiguo valore e



necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa e della sua mobilità di base; va infine escluso dalla liquidazione anche l'importo costituente il saldo del conto corrente intrattenuto dal ricorrente presso la \_\_\_\_\_ ove permanga nei limiti attuali e, comunque, non superi la soglia di euro 4000, ritenendosi destinato ad affrontare spese funzionali al mantenimento familiare; quanto sopravvenuto nel patrimonio del ricorrente risulterà compreso nella liquidazione;

**Rilevato** che i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b), devono essere fissati, per la \_\_\_\_\_ in euro 750,00 per 13 mensilità (la ricorrente percepisce un assegno di invalidità dall'INPS e riceve periodicamente delle somme corrisposte a titolo alimentare dai propri parenti), importo calcolato facendo applicazione dei parametri di cui all'art. 14-quaterdecies, comma 2, 1. n. 3 del 2012 e tenendo conto delle spese rappresentate come necessarie per il sostentamento della ricorrente, affetta da una grave condizione patologica (posta a fondamento del riconosciuto stato di invalidità); va esclusa dalla liquidazione l'autovettura \_\_\_\_\_ targata \_\_\_\_\_ di proprietà della ricorrente, perché di esiguo valore e necessaria ai fini della sua mobilità di base; va infine escluso dalla liquidazione anche l'importo costituente il saldo del conto corrente intrattenuto dal ricorrente presso la \_\_\_\_\_ ove permanga nei limiti attuali e, comunque, non superi la soglia di euro 5000, ritenendosi destinato ad affrontare spese funzionali al mantenimento personale; quanto sopravvenuto nel patrimonio della ricorrente risulterà compreso nella liquidazione;

**Rilevato** che le argomentazioni svolte dai ricorrenti e dal Gestore della crisi in punto di rispetto del limite di finanziabilità ex art. 38 t.u.b. potranno eventualmente rilevare in sede di predisposizione dello stato passivo, fermo rimanendo che il mutuo pur qualificato come fondiario, ove non in regola con le citate disposizioni del t.u.b. per intervenuto superamento dei limiti di finanziabilità, altro non è che un ordinario mutuo ipotecario; con la conseguenza che il superamento del limite di finanziabilità non comporta, in quanto ad esso estrinseco, la nullità del sinallagma né la verifica della possibilità di dar luogo alla conversione in altro tipo di contratto, ma semplicemente, ove venga in gioco, la disapplicazione della speciale disciplina del mutuo fondiario, con conservazione del contratto di mutuo ipotecario originario e della garanzia ipotecaria;

**Ritenuto** che, nell'ambito della procedura liquidatoria, alla violazione delle regole del merito creditizio il legislatore non ha fatto discendere alcuna conseguenza o ricaduta, fatta eccezione per la sanzione prevista, a carico del creditore de quo, ex art. 12 comma 3-ter, costituita da forti preclusioni alla proposizione di opposizione o reclamo alla omologa dell'accordo di composizione della crisi;

Ritenuta indispensabile, ai sensi dell'art. 13 co.1 L. 3/2012, la nomina di un liquidatore giudiziale;

**Rilevato**, infine, che le spese di procedura, ed in particolare il compenso dell'OCC, dovranno essere regolate facendo applicazione del comma 5 dell'art. 7-bis della predetta l. n. 3 del 2012, che si conforma al principio di unicità del compenso e di distinta imputabilità dello stesso sulle specifiche

masse;

### **P.Q.M.**

dà atto che alla presente procedura è riunita quella iscritta al R.G. n. 79/2021;

dichiara aperta ex art. 14 quinquies L. 3/2012 la procedura di liquidazione dei patrimoni di  
e di

**nomina Liquidatore**

dispone che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies co. 5 L. n. 3 del 2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sui patrimoni oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14 ter L. 3/2012;

**fissa, allo stato e relativamente al** , i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b) in euro 1.150,00, come in motivazione;

**fissa, allo stato e relativamente alla** i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b) in euro 750,00, come in motivazione

ordina, a far data dall'aggiudicazione ovvero anteriormente ove ricorrano condotte di mancata collaborazione del debitore e previa istanza a questo G.D., l'immediata consegna al liquidatore del bene immobile offerto in liquidazione;

**dispone che il liquidatore:**

1) trascriva il presente decreto presso le Conservatorie dei RR.II. territorialmente competenti in relazione all'intera proprietà dell'immobile offerto in liquidazione, sito in

censito al catasto fabbricati del predetto Comune

2) proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L. 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L. 3/2012 e alla liquidazione ex art. 14 novies L. 3/2012, nonché alla predisposizione di riparti parziali con cadenza almeno semestrale;

**dispone che della domanda di parte debitrice e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento sul sito internet [www.tribunale.milano.it](http://www.tribunale.milano.it);**

dà atto che la procedura di liquidazione rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14-undecies della legge n. 3 del 2012, per i quattro anni successivi al deposito della domanda;

**manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte debitrice, nonché all'OCC e al Liquidatore nominato, con le prassi d'uso.**

Milano, 30/06/2021

Il Giudice Designato  
Dott. Carmelo Barbieri

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA



PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA